Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/11/2021

## FATTO

In relazione a tre contratti di finanziamento, di cui due contro delegazione di pagamento, stipulati il 04/04/2011 e il 29/11/2011, l'altro contro cessione del quinto, stipulato in data 23/09/2014 ed estinti anticipatamente rispettivamente il 30/11/2011, il 31/12/2015 e il 31/10/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:
a) con riferimento al contratto n. **542 il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 251,12, di cui € 156,38 per "commissioni finanziarie" ed € 94,75 per "costi assicurativi";
b) con riferimento al contratto n. **05 il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 596,30, di cui € 226,12 per "costi assicurativi" e € 370,18 per "spese contrattuali e di istruttoria";
c) con riferimento al contratto n. **412 il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.028,91 per "spese contrattuali e di istruttoria", nonché il rimborso della commissione di anticipata estinzione, pari ad € 216,50.
In via subordinata, per tutti i contratti, chiede - ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi - il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni *up front.*
In ogni caso chiede le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa, nonché la refusione delle spese della procedura e gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato in contratto;
- la non applicabilità degli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza *"Lexitor"*, in quanto la Corte di Giustizia UE ha interpretato l'art. 16 della dir. 48/2008/CE, la quale non riveste carattere *self executing*, come di recente ribadito dal Trib. di Napoli, sentenza n. 10489/2020 e dal Trib. di Monza, sentenza n. 2573/2019;
- quanto ai premi assicurativi, la congruità delle somme restituite direttamente dalla compagnia, per il contratto n. **438, € 47,44 nel 2013 ed € 25,43 nel 2016 e, per il contratto n. **05, € 129,46 nel 2013 ed € 92,99 nel 2016, in quanto calcolate conformemente al criterio reso noto *ex ante* nel fascicolo informativo.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

L'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, in vigore dal 25 luglio 2021, ha modificato l'articolo 125-*sexies* del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-*octies* dispone, inoltre, che "l'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con decisione n. 21676/2021 il Collegio di coordinamento ha stabilito che *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi* recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi* up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla*

*quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".*

Fatte queste premesse, il Collegio considera quanto segue.

Con riguardo alla domanda di restituzione *pro rata* delle voci di costo *ex* art. 125 *sexies* TUB, il Collegio rileva ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile che i contratti sono stati stipulati rispettivamente in data 04/04/2011, 29/11/2011 e 23/09/2014, sicché in base a quanto premesso risultano retrocedibili i soli costi *recurring*.

a) Contratto n. ***542

Benché la ricorrente formuli la propria richiesta di rimborso assumendo che il finanziamento sia stato estinto in corrispondenza della 7ma rata, dal piano di ammortamento versato in atti emerge che alla 7ma rata è stato effettuato un "versamento in conto capitale", mentre l'estinzione integrale del debito residuo risulta avvenuta in corrispondenza dell'8va rata.

Il Collegio riscontra che dalla documentazione contrattuale versata in atti dalla ricorrente non è possibile evincere la descrizione delle voci di costo reclamate, genericamente individuate in contratto come "commissioni"; pertanto, in conformità al proprio orientamento, ritiene che le stesse siano qualificabili come *recurring* e rimborsabili *pro rata temporis* (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2357/2020).

Con riguardo al premio assicurativo, è in atti il Fascicolo Informativo - che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto - al quale il contratto fa espresso rinvio per il rimborso. Quanto ai rimborsi, è in atti attestazione dei bonifici eseguiti dalla compagnia in data 16/01/2013, per l'importo di € 47,44, e in data 16/12/2013, per l'importo di € 25,43. Nulla è più dovuto dunque a tale titolo.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già corrisposti di cui è evidenza in atti:

| rate totali | | 60 | | Qualificazione / Criterio di rimborso | Importi | Metodo pro quota | Criterio contrattuale | Rimborsi effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rate pagate | 8 | rate residue | 52 | | | | | | |
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| *Commissioni* | | | | recurring pro rata temporis | 177,03 | 153,43 | | | 153,43 |
| *Oneri assicurativi* | | | | criterio c.g.a. | 107,26 | | | sì | già rimborsati |
| | | | Totale | | | | | | 153 |
| | | | | | | Interessi legali | | sì | |

b) Contratto n. **05

Dalla documentazione contrattuale emerge che la voce di costo denominata "commissioni istruttoria" è da qualificare come *up front,* in quanto si riferisce ad attività svolte nella fase di perfezionamento del finanziamento. Nulla residua dunque in favore della cliente per questa voce di costo.

Con riguardo al premio assicurativo, il SECCI fa rinvio al Fascicolo Informativo Assicurativo, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto. Quanto ai rimborsi, è in atti attestazione dei bonifici eseguiti dalla compagnia in data 09/03/2016, per l'importo di € 129,46, e in data 20/10/2016, per l'importo di € 92,99. Nulla è più dovuto dunque a tale titolo.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene che non residuino importi da rimborsare.

c) Contratto n. ***412

Alla luce dell'esame documentale, la commissione istruttoria ha natura *up front,* dato che concerne attività integralmente prodromiche alla conclusione del contratto, sicché nessun rimborso è dovuto a tale titolo.
Quanto alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, che sul punto ha espresso il seguente principio di diritto: "*La previsione di cui all'art. 125* sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125* sexies*, comma 3, T.U.B.*".
Ora, nel caso di specie dal conteggio estintivo emerge che la voce è stata addebitata alla ricorrente nel rispetto della previsione dettata dall'art. 125 *sexies* TUB, in quanto è pari all'1% del capitale residuo, al netto delle quote insolute, come da contratto. Il Collegio pertanto reputa infondata la domanda restitutoria proposta dalla ricorrente.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di ristoro delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 153,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS